

Fatto notorio: nozione ed effetti

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice; conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicchè al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perchè appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perchè le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.4.2018, n. 8504

...omissis...

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello fondato la statuizione sulla responsabilità contrattuale della banca in ragione della conoscibilità da parte della stessa della particolare rischiosità dei titoli (OMISSIS) su fatti mai acquisiti agli atti del processo, in quanto mai allegati dalle parti, e quindi non oggetto di contraddittorio tra le stesse; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218 e 1375 c.c., art. 21 del TUIF e art. 28, comma 2 Regolamento intermediari, avendo addossato alla banca obblighi di verifiche (essenzialmente sulla veridicità dei bilanci) che competevano ad altri soggetti, in primis i sindaci ed i revisori contabili del gruppo (OMISSIS); 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2697 c.c., in ordine all'onere della prova ed in relazione al nesso di

causalità tra condotta inadempiente dell'intermediario finanziario (mancato rispetto dei doveri di informazione circa l'eventuale inadeguatezza dell'investimento) e danno dell'investitore; 4) con il quarto motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla condotta della S. successivamente all'acquisto dei titoli oggetto di causa, la quale pure informata dalla banca della sopravvenuta maggiore rischiosità dell'investimento aveva "preferito mantenere" lo stesso investimento, circostanza allegata dalla banca e non contestata dalla S.; 5) con il quinto motivo, in via subordinata rispetto al quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 41 c.p., comma 2 e art. 1223 c.c., sempre in riferimento all'interruzione del nesso eziologico tra condotta dell'intermediario e danno dell'investitore conseguente alla decisione di quest'ultimo di persistere, malgrado informazione sul maggiore rischio, nell'investimento; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1227 c.c., non avendo la Corte d'appello affermato l'esclusiva responsabilità dell'investitore danneggiato conseguente al mantenimento dei titoli in oggetto nei portafoglio per un considerevole lasso temporale; 7) con il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia ed ultrapetizione ed extrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda dell'attrice in primo grado di risoluzione del contratto ed avendo riconosciuto alla stessa il risarcimento da inadempimento del danno emergente, senza detrazione dal quantum liquidato delle cedole rimosse dall'investitore e dei titoli dalla stessa ricevuti in concambio nell'ambito del concordato (OMISSIS), laddove la S. aveva chiesto solo la ripetizione delle somme investite ed il risarcimento del danno da lucro cessante; 8) con l'ottavo motivo, in via subordinata rispetto al settimo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1223 c.c., essendo stato riconosciuto alla S. un danno superiore alla perdita dalla medesima subita.

2. La prima censura è fondata.

La Corte d'appello non ha fatto buon governo del disposto dell'art. 115 c.p.c., comma 2, alla stregua del quale il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Al riguardo, secondo costante orientamento di questa Corte, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice; conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perchè appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perchè le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia

esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo (così Cass., 2808/2013; Cass. 2123/2014). È stato, altresì, precisato che anche una situazione di crisi economica può formare oggetto dei notorio e condurre all'applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass., 9244/2007).

Nella specie, la Corte d'appello afferma che, in relazione ai titoli (OMISSIS), nella specie negoziati nel maggio 2001, pur se il default si è verificato successivamente, nel 2003, sussistevano situazioni di preallarme, quanto meno della rischiosità degli investimenti in titoli emessi dalla società del Gruppo, come "successivamente appurato e reso pubblico".

Ora, l'art. 21, comma 1, del t.u.f. pone a carico della banca l'obbligo di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati" e di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". Quindi, "se" ed "in quali titoli" investire dev'essere oggetto di una decisione informata ed esclusiva dell'investitore, sulla base di informazioni specifiche che gli devono essere rese dall'intermediario "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998); l'investitore dev'essere informato delle "ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione" delle operazioni disposte dal cliente quando inadeguate e, in tal caso, esse possono essere ugualmente eseguite solo sulla base di un ordine da lui impartito per scritto (art. 29, comma 3, reg. Consob cit.).

Prima ancora, però, l'intermediario ha l'obbligo di informarsi, a sua volta, del profilo del cliente, e quello di assumere tutte le informazioni necessarie e opportune sulle caratteristiche dei singoli titoli da esso stesso proposti o richiesti dal cliente.

Tuttavia, la Corte d'appello pone, nella fattispecie in esame, a base della responsabilità della banca, dati di analisi sulla situazione del Gruppo (OMISSIS) che la Corte stessa rileva essere emersi solo successivamente alla negoziazione in oggetto, non costituenti, nell'accezione sopra richiamata, fatti notori e che essa presuppone dovere essere conosciuti dall'investitore professionale, con affermazione del tutto generica ed apodittica.

3. Anche il quarto motivo è fondato.

La ricorrente ha dedotto di avere, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, allegato (formulando anche richiesta di prova testimoniale) che, nel 2003, quando si erano profilate avvisaglie sulla crisi del Gruppo (OMISSIS), il funzionario della Banca addette aveva informato la cliente della maggiore rischiosità dei titoli in oggetto, ma che la S. aveva preferito mantenere immutato l'investimenti, decidendo di non cedere i titoli.

Su tale fatto, attinente a comportamento successivo dell'investitore idoneo comunque ad incidere sul rapporto di causalità tra condotta imputata alla Banca e danno lamentato dall'investitore (Cass. 16820/2016; Cass. 22605/2017: "In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull'intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all'effettuazione dell'ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex artt. 21 e 23, restano affidati alla disciplina del c.c., sicchè l'inosservanza dei detti obblighi può essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l'acquisto, rimedino all'originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni"), ha ommesso di motivare la corte d'appello, con necessità di cassazione con rinvio, per nuovo esame.

4. I restanti motivi sono assorbiti.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso (primo e quarto motivo, assorbiti i restanti), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018